

Legge regionale 19 agosto 1987, n.45

**Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 11 ter della L.R. 21-11-1974, n. 70 .
Modificata con la L.R. 10-3-1987, n. 18**

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'articolo 11 ter (Comitato tecnico consultivo) della LR 21.11.1974, n. 70 modificata con LR 10.3.1987, n. 18 recante la previsione che la Giunta regionale puo' concedere il nulla-osta di cui all'articolo 11 bis della legge medesima senza la preventiva acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo, deve intendersi riferito anche al caso di mancata nomina del Comitato stesso.